



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 39 del 03/05/2022

OGGETTO: Utilizzo congiunto del dipendente del Comune di Corsano Istruttore tecnico Ing. Roberto Bruno ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 CCNL Comparto Regioni autonomie locali 2004. Approvazione schema di convenzione tra regolante la gestione del rapporto di lavoro.

L'anno 2022 il giorno 3 del mese di maggio alle ore 13:00 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:

Assessori	Presenti	Assenti
CLAUDIO PALADINI	Sì	
STEFANIA CAPOCCIA	Sì	
LUCA CACCIATORE	Sì	
KATIA PRATO		Sì
MARCO MICCOLI		Sì
LAURA MOGAVERO	Sì	

e, quindi, ne risultano presenti n. 4 e assenti n.2.

Assume le presidenza il Signor PALADINI Claudio in qualità di IL SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Domenico CACCIATORE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 29/04/2022 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. Antonio MIGLIETTA
- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 29/04/2022, firma Dott. Domenico CACCIATORE

Immediatamente eseguibile X

Soggetta a comunicazione S

Soggetta a ratifica ____

Richiamato l'articolo 14 comma 1, del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale prevede che "A
sodd
m
edi
a
n
lavoratore.....om
i
ss
i
s.....";

Preso atto che la fattispecie disciplinata dall'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede l'utilizzazione del medesimo lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di lavoro settimanale; la convenzione tra gli enti, pertanto, deve essere intesa come accordo tra gli stessi;

Dato atto che, in considerazione dell'attuale carenza di organico e di cogenti adempimenti nel Settore Tecnico con nota a firma del Sindaco prot. n. 5604 del 04.04.2022, il Comune di Veglie ha richiesto la disponibilità del Comune di Corsano a sottoscrivere una convenzione per l'utilizzo congiunto del dipendente ing. Roberto Bruno, nei ruoli di detto Comune con profilo Istruttore Tecnico Geometra, da assegnare presso il Settore Lavori Pubblici ed Ambiente;

Considerato che il Comune di Corsano ha trasmesso copia dello schema di convenzione al fine della condivisione dei contenuti confermando pertanto la disponibilità al temporaneo utilizzo, presso questo Comune, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2004 del dipendente in oggetto;

Considerato che:

- l'utilizzo dello stesso lavoratore da parte di due enti costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro, che ricade nella competenza dei responsabili dei servizi, previa definizione, da parte di questo organo di governo delle necessarie linee di indirizzo, per manifestare la volontà delle amministrazioni interessate per tale forma di collaborazione;
- rientra nella competenza di questo organo fornire le necessarie direttive agli organi gestionali, come meglio evidenziato in premessa, giusto richiamo all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto opportuno precisare che l'articolazione dell'orario di lavoro, oltre che ogni altra fattispecie connessa con la gestione del rapporto di lavoro, verrà dettagliata nella Convenzione stipulata tra le parti e che:

-il temporaneo utilizzo presso il Comune di Veglie del dipendente ing. Roberto Bruno è attuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, del C.C..N.L. 22.1.2004;

-per tutta la durata della convenzione , pertanto, il dipendente coinvolto resta giuridicamente dipendente dell'Ente di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune di Veglie attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo;

- in relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale, il primo, e funzionale ed organizzativo, l'altro, gli Enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici,

- il trattamento economico lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti già in godimento sarà corrisposto per intero dal Comune di Corsano ivi compreso il complessivo onere ricadente a carico del Comune di Veglie . Pertanto per il periodo di impiego del dipendente comandato il trattamento economico spettante sarà anticipato dal Comune di Corsano e ad esso rimborsato dall'Ente utilizzatore Comune di Veglie con le modalità dettagliatamente previste in sottoscrivendo Convenzione;

Evidenziato che 'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;
- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;
- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;
- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

Atteso , altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:- "... n

pro quota d

Des

Regi

o

n
a
l
e
Mo

6.2)" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzino, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocatione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi

(p
a
rer
e

23/2016); la suddetta convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico (in tal senso si è espresso anche il Ministero dell'Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, delibera Corte dei conti - sez. regionale di controllo Piemonte - n.223/2012/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti - sez. regionale Abruzzo del. N.92/2016);

- "l'u
"scavalco condiviso" n

n
prov
e
ni
e

nza" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

Rilevato che la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14 (vedasi RAL670 - Orientamenti Applicativi);

Ritenuto , pertanto, di procedere alla disciplina dell'utilizzo parziale dell'Istruttore tecnico Ing. Roberto Bruno con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione con impiego di n. 18 ore settimanali e per i successivi 12 mesi presso questo Ente,

Ritenuto altresì di precisare che l'articolazione dell'orario di lavoro, oltre che ogni altra fattispecie connessa con la gestione del rapporto di lavoro, verrà dettagliata nella Convenzione stipulata tra le parti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000) nonché quello di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1.**DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.**DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 14. comma 1, del C.C.N.L. 22.1.2004, lo schema di convenzione - allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - tra Comune di Veglie e Comune di Corsano regolante la gestione del rapporto di lavoro del dipendente ing. Roberto Bruno , utilizzato congiuntamente dai due Enti in via temporanea e parziale (per n. 18 ore settimanali e per 12 mesi), e di autorizzarne la sottoscrizione da parte del responsabile del Settore Affari Legali e Servizi alla Persona;

3. **DI DARE ATTO** che il trattamento economico lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti già in godimento sarà corrisposto per intero dal Comune di Corsano ivi compreso il complessivo onere ricadente a carico del Comune di Veglie; per il periodo di impiego del dipendente comandato il trattamento economico spettante sarà anticipato dal Comune di Corsano e ad esso rimborsato dall'Ente utilizzatore Comune di Veglie con le modalità dettagliatamente previste in Convenzione;

4. **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto al Comune di Corsano ;

5. **DI COMUNICARE** l'avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo consiliari;

6.**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 2000 e ss.mm.ii. a seguito di nuova ed unanime votazione favorevolmente resa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
PALADINI Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 416 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 04/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

[] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 04/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE